

RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 17 OTTOBRE 2018

Il giorno 17 ottobre 2018 alle ore 11,00, a Roma, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sala Azzurra, primo piano, scala C, si è riunita la Commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

Ordine del giorno:

1. Quesito Cassa Depositi e Prestiti Spa;
2. Proposta di aggiornamento del principio applicato della contabilità finanziaria per adeguamento all'art. 13, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 11/2010, coordinato con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 (cd. PSD2);
3. Segnalazioni ABI;
4. Proposta di aggiornamento del principio applicato del bilancio consolidato del gruppo di lavoro costituito presso la Commissione Arconet per la semplificazione dei piccoli comuni;
5. Varie ed eventuali.

AMMINISTRAZIONE	Nomi	riunione del 17.10.2018
MEF -RGS Presidente	Salvatore Bilardo	
MEF -RGS	Cinzia Simeone	
MEF -RGS	Paola Mariani	
MEF -RGS	Daniela Collesi	assente
MEF -RGS	Emilia Scafuri	
MEF	Massimo Anzalone	assente
MEF -RGS	Antonio Cirilli	assente
MEF -RGS	Lamberto Cerroni	assente
MEF -RGS	Silvia Chiodi	assente
MEF -RGS	Luciano Zerboni	
PCM - Affari Regionali	Saverio lo Russo	assente
PCM - Affari Regionali	Giancarlo Magnini	assente
M.Interno	Giancarlo Verde	assente
M.Interno	Massimo Tatarelli	assente
M.Interno	Francesco Zito	assente
M.Interno	Federica Scelfo	
M.Interno	Marcello Zottola	assente

M.Interno	Roberto Pacella	
Corte dei Conti	Alfredo Grasselli	
Corte dei Conti	Ferone Rinieri	
Istat	Gerolamo Giungato	
Istat	Grazia Scacco	
Istat	Susanna Riccioni	assente
Istat	Luisa Sciandra	assente
Regione a statuto ordinario	Antonello Turturiello	assente
Regione a statuto ordinario	Claudia Morich	assente
Regione a statuto ordinario	Onelio Pignatti	
Regione a statuto ordinario	Marco Marafini	assente
Regione a statuto speciale	Marcella Marchioni	
Regione a statuto speciale	Deanesi Fulvia	assente
UPI	Francesco Delfino	
UPI	Gianluigi Masullo	assente
ANCI	Alessandro Beltrami	
ANCI	Riccardo Mussari	
ANCI	Giuseppe Ninni	
ANCI	Roberto Colangelo	assente
OIC	Marco Venuti	assente
CNDC	Marco Castellani	
CNDC	Paolo Tarantino	
CNDC	Luciano Fazzi	
CNDC	Luigi Puddu	
ABI	Rita Camporeale	assente
ABI	Carla Ottanelli	assente
Assosoftware	Roberto Bellini	assente
Assosoftware	Laura Petroccia	assente

Nelle more dell'aggiornamento del decreto di composizione della Commissione ARCONET, assiste alla riunione la dott.ssa Elsa Ferrari designata dalla Conferenza delle regioni quale componente in rappresentanza delle Regioni a statuto speciale e il dr. Marco Carfagna, designato dall'Ispettorato del Bilancio quale componente supplente in rappresentanza della Ragioneria Generale dello Stato.

Partecipano inoltre, in qualità di esperti i rappresentanti della Cassa Depositi e Prestiti dottor Anselmo Baroni e dottor Massimiliano Arsì.

E' presente, in rappresentanza della Vice Ministro dott.ssa Castelli, il dottor Francesco Nazzaro.

Dopo i saluti del presidente della Commissione iniziano i lavori con l'esame del primo punto all'ordine del giorno.

1. Quesito Cassa Depositi e Prestiti Spa

La CDP spa chiede indicazioni in merito alla natura giuridica del Fondo per le demolizioni delle opere abusive di cui all'art. 32, comma 12, del DL 30 settembre 2003, n. 269. In particolare, chiede se trattasi di Anticipazione o se rientri all'interno della categoria dell'indebitamento, sottoposta a tutti i relativi limiti di legge.

Il quesito è stato anticipato ai componenti della Commissione in occasione della convocazione, corredato della debita documentazione.

Il Presidente della Commissione, prima di dare la parola ai rappresentati della cassa Depositi e Prestiti per la presentazione del quesito, ringrazia il consigliere Ferone, rappresentante della Corte dei conti, per il contributo offerto ai fini dell'analisi del quesito, nel suo ruolo di Presidente dell'Osservatorio della finanza locale.

Il rappresentante della cassa Depositi e Prestiti illustra il quesito, esponendo le motivazioni a favore della natura di anticipazione del fondo per le demolizioni delle opere abusive di cui all'art. 32, comma 12, del DL 30 settembre 2003, n. 269 sottolineando l'importanza data dalla normativa alle finalità.

Il Presidente della Commissione apre la discussione.

Il rappresentante della Corte dei conti, consigliere Ferone, comunica che la questione sarà sottoposta anche all'Osservatorio della finanza locale, ai fini dell'emanazione di un atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, del TUE. La proposta di atto di indirizzo in corso di predisposizione prevede che il fondo in parola non costituisce indebitamento in quanto ha natura giuridica di mera anticipazione.

Il consigliere Grasselli, rappresentante della Corte dei conti, si astiene.

Dopo ampio dibattito, la Commissione condivide la seguente risposta: "Sulla questione della individuazione della natura giuridica dell'operazione di utilizzo delle risorse del fondo di rotazione di cui all'art. 32 comma 12 del D.L. 269/2003, l'elemento fondamentale di discernimento non è l'analisi della struttura finanziaria dell'atto di gestione bensì la finalità dell'azione amministrativa.

Secondo le regole della contabilità pubblica, infatti, lo schema tipico di diritto comune secondo cui il rapporto di provvista di danaro con obbligo di restituzione configura un debito, non sempre ricorre.

In proposito deve ragionarsi sul fatto che l'attività di demolizione delle opere abusive costituisce un'attività surrogatoria del Comune che interviene in luogo del responsabile dell'abuso che non ha ottemperato all'ordine di demolizione agendo per conto ed in danno di questi che è tenuto a rivalere l'ente. Si tratta di un'attività a tutela dell'ordine pubblico sotto il particolare profilo del corretto uso del territorio che impone il rispetto dei diritti di proprietà pubblica e privata. Quindi siamo in presenza di un'attività necessitata riconducibile alla generale funzione di vigilanza e di polizia dell'ente che, finanziariamente, è appropriato declinare, in tutte le sue componenti, nell'ambito delle spese di funzionamento e non in quello degli investimenti.

La provvista di danaro nei termini e secondo le modalità della surrichiamata norma non costituisce debito alla luce delle regole della contabilità pubblica perché il suo utilizzo non realizza alcun investimento. Il richiamo alla “demolizione” fatto nell’art. 3, comma 18 della legge n. 350 del 2003 come forma di investimento non contraddice quanto fin qui affermato, perché in quel caso la legge si riferisce alle attività lecite intestate all’ente e non ad un compito esercitato in surroga e per conto di chi vi è obbligato per legge.

Peraltro è anche opportuno osservare che la stessa disciplina - sia quella legislativa, sia quella regolamentare - degli obblighi che nascono dal rapporto di provvista delle risorse in anticipazione delle spese di demolizione ed in particolare quella relativa alle azioni a tutela dell’adempimento degli stessi obblighi, fa propendere per la natura di risorse destinate a coprire spese correnti. Infatti, sia la limitazione della garanzia al vincolo sulle entrate correnti ex art. 206, sia il ricorso, in ultima istanza, al trattenimento delle somme trasferite dallo Stato, da un lato, tipizzano la responsabilità patrimoniale del comune limitandola alle risorse correnti che, quindi, diventano implicitamente garanzie di copertura, dall’altro, individuano il perimetro finanziario di impatto delle azioni di recupero limitato a quello in cui si costruiscono gli equilibri di parte corrente.

Conclusivamente le finalità sostanziali dell’attività svolta dall’ente e gli aspetti sintomatici della disciplina dei rapporti giuridici che nascono dall’utilizzo delle anticipazioni, portano ad escludere che l’anticipazione di risorse dal fondo di rotazione di cui all’art. 32 comma 12 del D.L. 269/2003 integri un’operazione di indebitamento.

Al fine di garantire, anche contabilmente, la natura di anticipazione dell’operazione, l’impegno concernente il rimborso dell’anticipazione è imputato al medesimo esercizio in cui è imputato l’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione stessa.

Infatti, considerato che l’art. 1, comma 1 del Decreto MEF 23 luglio 2004 prevede che le somme erogate in anticipazione sono rimborsate dai Comuni alla CDP S.p.A. entro 60 giorni dall’effettiva riscossione delle somme a carico dei responsabili degli abusi, e in ogni caso, trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle anticipazioni, l’obbligazione giuridica concernente il rimborso dell’anticipazione è esigibile nel medesimo esercizio in cui l’anticipazione è erogata.

Infine il Presidente della Commissione richiama l’importanza di una corretta modalità di contabilizzazione delle anticipazioni concesse a valere Fondo per le demolizioni delle opere abusive di cui all’art. 32, comma 12, del DL 30 settembre 2003, n. 269, e la Commissione condivide la proposta di definire al riguardo un principio contabile che costituirà un aggiornamento dell’allegato 4/2 al d.lgs. 118 del 2011.

2. Proposta di aggiornamento del principio applicato della contabilità finanziaria per adeguamento all’art. 13, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 11/2010, coordinato con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 (cd. PSD2)

Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, ha recepito la Direttiva 2015/2366/UE (cosiddetta PSD 2), concernente i servizi di pagamento nel mercato interno, prevedendone l’applicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni dal 1° gennaio 2019.

La circolare RGS n. 22 del 2018, indirizzata alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 che si avvalgono di un servizio di tesoreria o di cassa affidato a una banca o a Poste italiane S.p.A., ha individuato nell’ambito dell’applicazione della PSD2 i principi che investono specificamente il mondo dei pagamenti pubblici, le peculiarità del servizio di tesoreria (o cassa), gli aspetti che possono incidere sul rapporto intercorrente tra la pubblica

amministrazione e il suo tesoriere/cassiere, le soluzioni di carattere contabile per consentire la corretta applicazione dei principi della direttiva.

In particolare, l'art. 13, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 11/2010, coordinato con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 dispone che, nel caso di addebiti diretti di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 260/2012 (c.d. Regolamento SEPA), il pagatore ha un diritto incondizionato al rimborso entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.

L'addebito diretto SEPA (SEPA Direct Debit) è uno strumento di pagamento di base per disporre incassi in euro all'interno della SEPA sulla base di un accordo preliminare (mandato) tra creditore e debitore che consente di addebitare in modo automatico il conto del debitore. Per approfondimenti si veda <http://www.sepaitalia.eu/welcome.asp?Page=2392&chardim=0&a=a&langid=1>.

Al riguardo, la circolare RGS n. 22 del 2018 prevede che *“Riportando queste norme nel mondo delle pubbliche amministrazioni, per gli incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto (es. alcuni comuni gestiscono con tale procedura la riscossione di tasse locali), la richiesta da parte del pagatore fa sorgere un obbligo di rimborso a carico dei tesorieri/cassieri che deve essere coordinato con le procedure contabili di disposizione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Escludendo la possibilità di lasciare in sospeso fino allo scadere del termine delle otto settimane le operazioni di incasso conseguenti, per gli evidenti risvolti negativi in termini finanziari per la singola amministrazione e per il settore pubblico nel suo complesso, le eventuali richieste di rimborso presentate dai pagatori sono soddisfatte direttamente dal tesoriere con un pagamento di propria iniziativa, mediante sospeso di pagamento sulla contabilità dell'Ente, che l'amministrazione successivamente provvederà a regolarizzare sotto il profilo contabile”*.

Dopo ampio dibattito, Commissione condivide la proposta di inserire nel principio applicato della contabilità finanziaria il seguente esempio concernente la modalità di contabilizzazione dei rimborsi degli addebiti diretti (SEPA Direct Debit), anticipata per posta elettronica con la convocazione della riunione, che indica anche come registrare i rimborsi che si presentano a cavallo di due esercizi.

Esempio 12) - Scritture riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA Direct Debit)¹

Dal 1° gennaio 2019, in attuazione dell'articolo all'art. 13, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 11/2010, coordinato con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, gli incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto, utilizzati da alcuni comuni per la riscossione di tasse locali, possono essere oggetto di richieste di rimborso incondizionato da parte del pagatore, che i tesorieri/cassieri devono effettuare entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.

A seguito della comunicazione da parte del tesoriere/cassiere di sospesi di pagamenti concernenti rimborsi incondizionati nel Sepa Direct Debito di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 11/2010, l'ente effettua le seguenti registrazioni:

- a) registra un impegno tra le partite di giro, di importo pari alla carta contabile (voce U.7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.);
- b) accerta una nuova entrata tra le partite di giro (voce del piano dei conti finanziari E.9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse), di importo pari all'impegno di cui alla lettera a);

¹ L'addebito diretto SEPA (SEPA Direct Debit) è uno strumento di pagamento di base per disporre incassi in euro all'interno della SEPA sulla base di un accordo preliminare (mandato) tra creditore e debitore che consente di addebitare in modo automatico il conto del debitore. Per approfondimenti si veda <http://www.sepaitalia.eu/welcome.asp?Page=2392&chardim=0&a=a&langid=1>.

- c) riclassifica la reversale di entrata concernente l'incasso per il quale è stato chiesto il rimborso, imputandola all'accertamento di cui alla lettera b;
- d) regolarizza la carta contabile di spesa riguardante il rimborso effettuato dal tesoriere/cassiere, a valere dell'impegno effettuato in partita di giro (lettera a);
- e) cancella l'accertamento concernente l'entrata di cui è stato chiesto il rimborso incondizionato, se ne ricorrono i presupposti.

Se gli stanziamenti riguardanti le PG non sono capienti l'ente effettua le variazioni di bilancio e le trasmette al tesoriere².

Se il rimborso comporta la corresponsione di interessi, la relativa spesa è registrata nel titolo 1° della spesa, alle specifiche voci del piano dei conti finanziario riguardanti "Altri interessi passivi diversi" U.1.07.06.99.000, individuate in considerazione del destinatario della spesa. Il pagamento è imputato contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la comunicazione del tesoriere è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.

Nel caso in cui l'ente riceve notizia della richiesta di rimborso nell'esercizio successivo a quello in cui sono state registrate le entrate, se le scritture di chiusura dell'esercizio precedente sono ancora in corso, è possibile effettuare le registrazioni sopra indicate.

Se le scritture di chiusura dell'esercizio precedente sono terminate, l'ente effettua le seguenti registrazioni:

- a) registra un impegno nel titolo primo della spesa di importo pari alla carta contabile tra i Rimborsi e poste correttive delle entrate, (i codici previsti per la voce U.1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita, o se non trattasi di rimborsi di imposte, i codici previsti per la voce Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso U.1.09.99.00.000);
- b) regolarizza la carta contabile di spesa riguardante il rimborso effettuato dal tesoriere/cassiere, a valere dell'impegno di cui alla lettera a;

3. Segnalazioni ABI

La Commissione prosegue l'esame della segnalazione dell'ABI in merito alla incongruenza delle previsioni di cassa durante l'esercizio provvisorio nei casi in cui il bilancio viene approvato con stanziamenti insufficienti e, in particolare, procede all'esame della faq n. 15 in merito all'art. 174 comma 2, pubblicata nel sito Arconet.

L'ABI segnala la necessità di sensibilizzare gli Enti locali affinché i dati comunicati nel bilancio approvato siano coerenti con gli ordinativi emessi dal 1° gennaio alla data di approvazione del bilancio di previsione e sulle modalità e tempistiche di adeguamento degli stanziamenti di cassa previsti nel principio 11.10 e nell'art. 227 comma 6-quater del TUEL:

1. Bilanci di previsione approvati dopo il 31.12. con stanziamenti inferiori a mandati già eseguiti

Sono emersi diversi casi di bilanci approvati dopo il 31.12. che presentano stanziamenti inferiori agli ordinativi già emessi ed acquisiti dal tesoriere.

2 Gli stanziamenti riguardanti le partite di giro non svolgono la funzione di vincolo, pertanto, in caso di incapienza degli stanziamenti, gli impegni possono essere registrati anche senza effettuare le variazioni. In ogni caso è opportuno effettuare le variazioni di bilancio, anche dopo la registrazione degli impegni, anche successivamente la registrazione dell'operazione.

La casistica si riferisce, in particolar modo, al valore dei residui inferiori rispetto a quanto formalizzato con l'apposito elenco all'inizio dell'esercizio finanziario per l'avvio in esercizio provvisorio.

Alcuni Enti interpellati giustificano questa fattispecie dalla necessità di elaborare il documento del bilancio prima della chiusura dell'esercizio, riportando il valore dei residui presunti ad una data antecedente a quella di elaborazione dell'elenco dei residui fornito al tesoriere per l'avvio del nuovo esercizio.

Consapevoli che al tesoriere non compete alcuna verifica di congruenza rispetto ai dati bilancio, si rileva comunque l'impossibilità di acquisire stanziamenti/valori del bilancio approvato quando risultino inferiori agli ordinativi di pagamento già registrati, stante la responsabilità in capo al tesoriere di cui all'art. 216 del TUEL.

2. Variazioni dello stanziamento di cassa

Ci sono stati alcuni enti che nella fase di riaccertamento ordinario non hanno comunicato le variazioni di cassa, come previsto dal principio 11.10, sostenendo che le variazioni sugli stanziamenti di cassa devono essere fatte solo nel momento di approvazione del rendiconto art. 227 comma 6-quater del TUEL. Il mancato adeguamento della cassa a fronte del riaccertamento ordinario non blocca l'operatività del tesoriere, ma produce lo scarto degli ordinativi di pagamento per quei capitoli dove la cassa risulta maggiore di residuo più competenza (FAQ 20).

Dopo ampio dibattito la Commissione condivide la necessità di richiamare l'attenzione degli enti locali in merito agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione deliberato dopo il 31 dicembre dell'anno precedente, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, che non possono presentare un importo inferiore agli ordinativi già emessi, ovvero devono tenere conto dell'ammontare dei residui trasmessi al tesoriere per l'avvio dell'esercizio o della gestione provvisoria e delle successive modifiche.

A tal fine, nell'ambito degli emendamenti di cui all'articolo 174, comma 2, del TUEL la Giunta provvede anche all'adeguamento dei residui presunti e degli stanziamenti di cassa risultanti nello schema di bilancio in corso di approvazione.

Al riguardo si ritiene che gli emendamenti obbligatori, presentati dall'organo esecutivo all'organo consiliare a seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, debbano riguardare anche gli effetti del riaccertamento ordinario dei residui.

Anche in assenza di esercizio o di gestione provvisoria, gli stanziamenti di cassa richiedono un'attenzione particolare in sede di riaccertamento ordinario e a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,

In sede di riaccertamento ordinario, le reimputazioni degli accertamenti e degli impegni dall'esercizio precedente agli esercizi successivi determinano la necessità di variare gli stanziamenti dell'esercizio in corso di gestione riguardanti non solo i residui e la competenza ma, anche la cassa, se necessario per evitare incongruenze riguardanti gli stanziamenti quali, ad esempio, stanziamenti di cassa superiori alla somma della competenza + residui (Principio 11.10 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118 del 2011). Contestualmente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio, la Giunta deve variare il bilancio di previsione in corso di gestione per adeguare ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto (Art. 227 comma 6-quater del TUEL).

Come segnalato dalla FAQ n. 20, "nel rispetto della normativa armonizzata il tesoriere/cassiere non è tenuto ad effettuare "verifiche di congruenza rispetto agli stanziamenti di bilancio", comprese le articolazioni relative al fondo pluriennale vincolato e alle spese già impegnate, approvati dal Consiglio.

Pertanto il tesoriere acquisisce il bilancio di previsione e le relative variazioni anche se presentano “incongruenze”, ma deve rifiutare gli ordinativi di pagamento riferiti agli stanziamenti che presentano “incongruenze” quali, ad esempio, stanziamenti di cassa superiori alla somma della competenza + residui. E’ lasciato al rapporto tra ente e tesoriere/cassiere, la definizione dei tempi e delle modalità di segnalazione delle incongruenze”.

In conclusione la Commissione invita i rappresentanti ANCI e UPI ad assumere presso le rispettive associazioni le iniziative necessarie per favorire la diffusione della segnalazione ABI.

4. Proposta di aggiornamento del principio applicato del bilancio consolidato del gruppo di lavoro costituito presso la Commissione Arconet per la semplificazione dei piccoli comuni

Il coordinatore del gruppo di lavoro comuni di piccole dimensioni presenta la proposta di aggiornamento del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato riservata esclusivamente ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

L’aggiornamento intende concedere la facoltà ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti di considerare irrilevanti le partecipazioni degli enti e delle società totalmente partecipati dalla capogruppo, delle società in house e degli enti partecipati titolari di affidamento diretto inferiori all’1 % detenute per obblighi di legge nazionali o regionali.

Dopo aver presentato la proposta in dettaglio, condivisa dal gruppo di lavoro, con la finalità di semplificare l’attività dei comuni di piccole dimensioni e in particolare dei comuni che sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato solo perché detengono tali partecipazioni, con la precisazione che l’aggiornamento garantisce la trasparenza e la conoscenza dell’esercizio di tale facoltà, il coordinatore del gruppo di lavoro passa la parola ai componenti della Commissione.

Il rappresentante della Corte dei conti rappresenta le proprie perplessità in merito all’ eccessivo ricorso all’aggiornamento dei principi contabili applicati, all’introduzione di ulteriori eccezioni riguardanti il principio dell’irrelevanza e, con riferimento al merito della proposta in esame, alla necessità di maggiore chiarezza sul riferimento all’obbligo di leggi nazionali e regionali.

Infine, il rappresentante della Corte dei conti ricorda che la problematica relativa alle partecipazioni è attualmente ingovernabile, con particolare riferimento ai casi di affidamento diretto ed ente appaltante.

I rappresentanti dell’ANCI dell’UPI e dei dottori commercialisti concordano sulla necessità dell’aggiornamento in esame finalizzato alla semplificazione per i piccoli comuni e chiedono chiarimenti in merito all’obbligo di leggi nazionali e regionali.

In particolare, i rappresentanti dell’ANCI precisano che, come associazione, auspicano l’abolizione totale dell’obbligo di redigere il bilancio consolidato da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

La Commissione concorda sulla necessità di ulteriori approfondimenti riguardanti “l’obbligo di detenere partecipazioni derivanti da leggi nazionali o regionali”, e rinvia l’esame della proposta al 2019, dopo l’approvazione della legge di bilancio.

5. Varie ed eventuali

Verificata l'assenza di ulteriori ed eventuali punti da esaminare si conferma che la prossima riunione sarà convocata il giorno 14 novembre e si concorda che nel mese di dicembre la Commissione sarà convocata il giorno 12.

La riunione termina alle ore 13,30.